



Allegato "B" all'atto n.1.281/922 di rep. Notaio Andrea Galleri

STATUTO

Art.1 - Costituzione e denominazione

E' costituita ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117 (CTS) una Fondazione denominata:

"POLIAMBULANZA CHARITATIS OPERA ENTE FILANTROPICO DEL TERZO SETTORE" o "PCO ENTE FILANTROPICO ETS".

La Fondazione si iscrive nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS).

La denominazione dell'ente e gli estremi dell'iscrizione nel RUNTS devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Sono enti fondatori di "PCO ENTE FILANTROPICO ETS": "Fondazione Poliambulanza", con sede in Brescia, Codice Fiscale 98120050178, e "Congregazione delle Suore Ancelle della Carità", con sede in Brescia, Codice Fiscale 02347900587. Gli enti fondatori condividono le medesime finalità. L'eventuale ammissione di ulteriori enti con la medesima qualifica di enti fondatori è soggetta alla delibera di approvazione dell'Organo di Amministrazione. La qualità di ente fondatore, oltre che per il caso di esclusione, viene meno in caso di recesso.

L'ente fondatore può esercitare il diritto di recesso se non più interessato a contribuire al perseguimento dello scopo della Fondazione, mediante comunicazione scritta all'Organo di Amministrazione.

Art.2 - Sede

La Fondazione ha sede nel Comune di Brescia, presso la sede legale dell'ente fondatore "Fondazione Poliambulanza". La variazione di indirizzo e il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune è deliberata dall'Organo di Amministrazione e non comporta modifica statutaria.

L'Organo di Amministrazione può istituire sedi secondarie, uffici operativi e di rappresentanza tanto in Italia quanto all'estero.

Art.3 - Durata

La durata della Fondazione è illimitata.

Art.4 - Scopo e attività

La Fondazione, quale ETS, persegue senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

La Fondazione, quale ente filantropico, in conformità all'art.37 D.Lgs. 117/2017 ha il fine di erogare denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale, e tale attività costituisce il proprio oggetto.

La Fondazione esercita ogni attività utile e/o necessaria al raggiungimento del proprio fine nel rispetto dei limiti e condizioni posti dalla normativa vigente, ne-

gli ambiti determinati dall'Organo di Amministrazione, perseguendo scopi di solidarietà sociale ed economica a favore di persone povere o svantaggiate, in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari in Italia o nel mondo, con particolare attenzione alle opere di assistenza sociale, sanitaria, socio-sanitaria, assistenziale, caritatevole nonché all'istruzione e alla formazione, e secondo le modalità determinate dallo stesso organo di amministrazione.

In particolare, la Fondazione esercita le attività previste dalle seguenti lettere dell'art.5 del D.Lgs. 117/2017:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della Legge 8 novembre 2000 n.328 e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 5 febbraio 1992 n.104 e alla Legge 22 giugno 2016 n.112 e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003 n.53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della Legge 11 agosto 2014 n.125 e successive modificazioni;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge 19 agosto 2016 n.166 e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del medesimo art.5 CTS.

A titolo indicativo, e fermo il rispetto di quanto disposto dalla vigente normativa e dall'Organo di Amministrazione, la Fondazione potrà tra l'altro esercitare attività diverse da quelle di cui sopra, purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti dalle disposizioni di legge vigenti e in particolare dell'art.6 del D.Lgs. 117/2017.

Nei limiti sopra indicati l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa all'Organo di Amministrazione.

Per il perseguimento dei propri scopi, la Fondazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui

condivida finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Le attività della Fondazione sono svolte avvalendosi anche dell'attività di volontariato delle persone aderenti agli enti associati nonché di terzi.

La Fondazione per perseguire il proprio scopo istituzionale e nei limiti consentiti può, tra l'altro:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locataria, comodataria o comunque posseduti;
- c) raccogliere fondi finalizzati alla realizzazione, diretta e indiretta, di strutture, interventi e servizi connessi alle finalità istituzionali;
- d) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- e) costituire ovvero partecipare a società di capitali che svolgano in via strumentale ed esclusiva attività diretta al perseguimento degli scopi statutari;
- f) assumere, direttamente o indirettamente, la gestione e la promozione di realtà/strutture volte al perseguimento delle finalità della Fondazione;
- g) promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori ed organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti e il pubblico;
- h) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte di attività;
- i) istituire premi, borse di studio;
- j) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti, e degli audiovisivi in genere;
- k) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di suppor-

to al perseguimento delle finalità istituzionali;
l) sviluppare i rapporti internazionali con particolare attenzione alla dimensione europea;
m) favorire una cultura dell'agire in maniera filantropica, anche finalizzata alla nascita e allo sviluppo di nuovi soggetti;
n) favorire le sinergie tra enti territoriali e nazionali sviluppando collaborazioni quali bandi comuni e scambio di informazioni sui soggetti finanziati.

Art.5 - Risorse e patrimonio

La Fondazione esclude ogni fine di lucro sia diretto sia indiretto, ai sensi dell'art.8 D.Lgs. 117/2017.

La Fondazione trae le risorse economiche necessarie allo svolgimento della propria attività principalmente da contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi.

La Fondazione può raccogliere fondi nell'osservanza delle disposizioni di cui all'art.7 CTS.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi dell'ente, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

La Fondazione, nella gestione del patrimonio, nella raccolta di fondi e risorse in genere, nella destinazione e modalità di erogazione di denaro, beni e servizi, anche di investimento a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale, deve attenersi ai principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

Inoltre, ai fini di cui all'art.38, comma 1, del Codice del Terzo Settore, la Fondazione si attiene ai seguenti principi e criteri di gestione:

- il patrimonio della Fondazione è amministrato secondo principi di responsabile, sana e prudente gestione, al fine di conseguire più efficacemente gli scopi e di assicurare la stabilità e la certezza delle erogazioni nel tempo, in relazione ai progetti promossi o sostenuti dalla Fondazione medesima;
- la raccolta di fondi e risorse è improntata al rispetto delle Linee guida stabilite ai sensi dell'art.7 del Codice del Terzo Settore e, in ogni caso, si ispira al principio di rendicontazione al pubblico in modo chiaro

e trasparente;

- le erogazioni sono destinate al sostegno delle progettualità e delle attività promosse dalla Fondazione.

Art.6 - Patrimonio, entrate ed esercizi sociali

Il patrimonio conferito con la dotazione iniziale costituisce il fondo di dotazione e potrà essere incrementato e/o alimentato da:

- a) conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento delle finalità, effettuati successivamente dai Fondatori, ove specificamente destinati all'incremento del patrimonio;
- b) beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto, ove specificatamente destinati all'incremento del patrimonio;
- c) donazioni, lasciti ed elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio e comunque destinati alle finalità istituzionali;
- d) parte di rendite non utilizzata che, con delibera dell'Organo di Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
- e) contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
- f) avanzi di amministrazione che, con delibera dell'Organo di Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio.

Le entrate della Fondazione sono costituite:

- a) da contributi ed erogazioni da parte di enti pubblici e privati;
- b) da proventi o ricavi derivanti da ogni altra attività coerente con le finalità della Fondazione;
- c) da ogni altra entrata conseguita dalla Fondazione non specificamente destinata a patrimonio.

Art.7 - Bilancio d'esercizio e bilancio sociale

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017.

Il bilancio è predisposto e approvato dall'Organo di Amministrazione entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione, l'Organo di Amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D.Lgs. 117/2017.

L'Organo di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art.6 D.Lgs. 117/2017, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per

cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art.14 del D.Lgs. 117/2017, la Fondazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Ai sensi dell'art.39 del D.Lgs. 117/2017 il bilancio sociale dovrà contenere l'elenco e gli importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell'esercizio, con l'indicazione dei beneficiari diversi dalle persone fisiche.

La Fondazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Art.8 - Organi della Fondazione

Sono Organi della Fondazione:

1. il Presidente;
2. il Vicepresidente;
3. l'Organo di Amministrazione;
4. l'Organo di Controllo.

Art.9 - Presidente e Vicepresidente

Il Presidente, che è anche Presidente dell'Organo di Amministrazione, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello dell'Organo di Amministrazione.

L'Organo di Amministrazione può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.

Il Presidente è il legale rappresentante della Fondazione nei confronti dei terzi e in giudizio; eventuali limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Cura l'esecuzione delle delibere dell'Organo di Amministrazione e nei casi di urgenza può esercitare i poteri dell'Organo di Amministrazione, salvo ratifica da parte di questo ultimo alla sua prima riunione e comunque entro 30 giorni.

Il Presidente convoca e presiede l'Organo di Amministrazione e cura la corretta osservanza dello Statuto.

Può rilasciare deleghe e/o procure a membri dell'Organo di Amministrazione e/o a terzi per determinati atti o affari.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art.10 - Organo di Amministrazione

L'Organo di Amministrazione ha durata triennale ed è composto da 5 membri, nominati dagli enti fondatori, in ragione di due membri ciascuno. Il quinto membro viene nominato per il primo anno da "Fondazione Poliambulan-

za" e successivamente in alternanza tra i due enti fondatori.

Al venir meno per qualsiasi causa di uno dei suoi membri l'ente fondatore che l'ha nominato provvede alla nomina di un suo sostituto.

Ai sensi dell'art.2382 c.c., richiamato dall'art.26 comma 8 CTS, non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art.26, commi 6 e 7, D.Lgs. 117/2017.

L'Organo di Amministrazione governa la Fondazione con i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria.

L'Organo di Amministrazione è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.

L'Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno 7 (sette) giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.

Le riunioni si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione o videocomunicazione, purché:

- a) siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Di quanto sopra deve essere dato atto nei relativi ver-

bali.

Verificandosi tali presupposti, la riunione dell'Organo di Amministrazione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

L'Organo di Amministrazione ha tra gli altri i seguenti compiti:

- elegge, al suo interno, il Presidente e il Vicepresidente;
- amministra la Fondazione;
- predispone e approva il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
- realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- decide su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente;
- provvede altresì a documentare il carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse svolte dalla Fondazione con le modalità di cui all'art.13 del D.Lgs. 117/2017;
- adotta, ove lo ritenga, un regolamento per disciplinare aspetti organizzativi o gestionali.

L'Organo di Amministrazione può attribuire deleghe con o senza rappresentanza a singoli membri per specificati affari o materie.

Art.11 - Organo di Controllo e revisione legale dei conti

L'Organo di Amministrazione provvede alla nomina di un Organo di Controllo.

L'Organo di Controllo è monocratico, salva diversa determinazione dell'Organo di Amministrazione, e deve essere iscritto nell'apposito Registro dei Revisori Legali; qualora venga nominato un Organo Collegiale, tale requisito deve essere posseduto da almeno uno dei suoi membri.

Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 c.c.

I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, c.c.

La carica di membro dell'Organo di Controllo è incompatibile con quella di membro dell'Organo di Amministrazione.

L'Organo di Controllo:

- a) vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione,

anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 231/2001, qualora applicabili;

b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

c) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017;

d) attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art.14 D.Lgs. 117/2017, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo;

e) al superamento dei limiti di cui all'art.31 del D.Lgs. 117/2017, esercita, su decisione dell'Organo di Amministrazione, qualora questi non nomini un diverso soggetto, la revisione legale dei conti; in tal caso ove collegiale tutti i suoi membri devono essere iscritti nell'apposito Registro dei Revisori Legali.

L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di Controllo dura in carica quattro esercizi, scade con l'approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio, ed è rieleggibile. Si applica l'articolo 2399 c.c.

Art.12 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45 D.Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo le disposizioni dell'Organo di Amministrazione.

Art.13 - Compensi per le cariche

Ai membri dell'Organo di Amministrazione ed a qualsiasi componente di un Organo della Fondazione non sono riconosciuti compensi, salvo l'eventuale rimborso di spese documentate sostenute nell'esercizio della funzione.

La Fondazione, nei casi previsti dalle disposizioni di legge vigenti, provvede a pubblicare annualmente e tenere aggiornati sul proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo corrisposti, come previsto all'art.14 D.Lgs. 117/2017.

Art.14 - Disposizioni finali e transitorie

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, valgono le disposizioni del Testo Unico del Terzo Settore, D.Lgs. 117/2017, con successive modifiche, e le leg-

gi vigenti.

F.TO VALTER GOMARASCA

F.TO ANDREA GALLERI NOTAIO L.S.